



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **732**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifiche dei criteri di attuazione del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Interventi a favore delle strutture alpinistiche) e dell'articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino "Ai Caduti dell'Adamello") approvati con propria deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009 e successive modificazioni.

Il giorno **06 Maggio 2015** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

con deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009, modificata con deliberazione n. 1569 del 25 giugno 2009, n. 3035 del 23 dicembre 2010, e n. 2012 di data 23 settembre 2011 la Giunta Provinciale ha approvato i nuovi criteri attuativi (di seguito: “criteri”) del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, in materia di incentivazione dei rifugi e dei sentieri alpini e dell’articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino “Ai Caduti dell’Adamello”).

Con l'approvazione della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11 “Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 relativa alle professioni turistiche della montagna, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, della legge provinciale sui campeggi 2012, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse.” è stata tra l'altro prevista, all’articolo 16, una modifica nel comma 1 dell’art. 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e previsto l’inserimento del comma 1 bis: “Le agevolazioni per investimenti fissi possono essere concesse a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili a nessun periodo dell’anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi destinati all’offerta di servizi non eccedenti la sobria ospitalità, come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 25”.

In attesa di una revisione generale dei criteri attuativi, si rende, pertanto, necessario modificare i criteri oggi in vigore adeguandoli a tale disposizione e fissando nel contempo anche la percentuale di agevolazione per tali domande. Considerata, tuttavia, una migliore redditività di tali strutture rispetto ai rifugi alpini viene proposta una percentuale di almeno il 10% in meno rispetto a quella prevista per i rifugi alpini di classe 1.

Sono stati acquisiti i pareri preventivi della S.A.T. e dell’Associazione gestori rifugi del Trentino ai sensi dell’art. 30bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, nonché i pareri preventivi dalle strutture provinciali ai sensi della deliberazione n. 92 di data 3 febbraio 2014.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 – Capo V;
- vista la deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009, modificata con deliberazione n. 1569 del 25 giugno 2009, n. 3035 del 23 dicembre 2010 e n. 2012 del 23 settembre 2011;
- vista la deliberazione n. 92 del 3 febbraio 2014 per quanto riguarda la procedura di valutazione preventiva degli atti di programmazione settoriale;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l’articolo 5;

- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche dei vigenti criteri di attuazione del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Interventi a favore delle strutture alpinistiche) e dell'articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino “ai Caduti dell’Adamello”) contenute nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che le modifiche indicate al punto 1) trovano applicazione con riferimento alle domande presentate successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento;
- 3) di approvare il testo coordinato dei criteri applicativi della l.p. 15 marzo 1993, n. 8, già approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1283 di data 29 maggio 2009 e successive modificazioni, e con la presente deliberazione riportati nell’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MAM - SD